

The women's treatment in criminal enforcement

Il trattamento delle donne in esecuzione penale

Sarah Grieco

OPEN ACCESS

Double blind peer review

How to cite this article: S. Grieco (2023). The women's treatment in criminal enforcement. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVII, 2, 105-113. <https://doi.org/10.7347/RIC-022023-p105>

Corresponding Author: Sarah Grieco
email sarahgrieco@unicas.it

Copyright: © 2023 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa Multimedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Rassegna Italiana di Criminologia* is the official journal of Italian Society of Criminology.

© The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors

Received: 18.03.2023

Accepted: 31.05.2023

Published: 30.06.2023

Pensa MultiMedia
ISSN 1121-1717 (print)
ISSN 2240-8053 (on line)
[doi:10.7347/RIC-022023-p105](https://doi.org/10.7347/RIC-022023-p105)

Abstract

This contribution is an opportunity to reflect on the women's condition while in prison, with the aim of highlighting the issues around the gender and detention combination. Infantilization and marginalisation of detained women are topics that didn't receive enough attention by academia so far. Once again, the legislator focused more on the role of the mother prisoner than the woman as a person, considering only motherhood as the unique female dimension to be taken into account in the elaboration of prison treatment. The working table "*Donne e carcere*" sponsored by the "*Stati Generali dell'Esecuzione Penale*" transposed the theme outside motherhood, addressing the relationship with prison life, professional training, physical and psychiatric health, overcoming the concept of treatment as "cure" or "correction", with a decisive shift from the medical-therapeutic angle to the empowerment. Despite those and international indications, the wide range of interests and specific needs that characterize the female universe, even in the prison microcosm, relayed in the background of a differentiated punitive system, often influenced by the perception of the stereotypical women role in society, that projects the women and gender's issues even in the justice and punishment model.

Keywords: Detention, women, discrimination, rights, punishment.

Riassunto

Il presente contributo rappresenta un'occasione per riflettere sulla condizione femminile all'interno del carcere, con l'obiettivo di far emergere le problematiche che si generano attorno al binomio genere e detenzione. L'infantilizzazione e l'emarginazione delle donne detenute sono questioni che hanno avuto scarso riscontro nel mondo accademico. Anche il legislatore ha rivolto l'attenzione, ancora una volta, più al ruolo della detenuta madre, che alle esigenze della donna in quanto tale; come se la maternità fosse l'unica dimensione femminile degna di essere presa in considerazione nell'elaborazione del trattamento penitenziario. Il Tavolo "*Donne e carcere*" degli "*Stati Generali dell'Esecuzione Penale*" avevano approcciato al tema anche al di fuori della maternità, affrontando il rapporto con la vita carceraria, la formazione professionale, la salute fisica e psichiatrica e, soprattutto, con il superamento della concezione di trattamento come "cura" o "correzione"; con una decisa traslazione dal terreno medico-terapeutico a quello della responsabilizzazione. A dispetto di quelle indicazioni, così come di quelle internazionali, l'ampia sfera di interessi e bisogni specifici che caratterizzano l'universo femminile, anche nel microcosmo carcerario, è rimasta sullo sfondo di un sistema punitivo differenziato, spesso influenzato da una percezione "stereotipata" del ruolo delle donne nella società, che proietta la questione femminile e di genere anche all'interno del modello di giustizia e di pena.

Parole chiave: Detenzione, donne, discriminazione, diritti, pena.

The women's treatment in criminal enforcement

Quell'esiguità numerica alla radice della discriminazione

La reclusione femminile rappresenta una dicotomia stretta tra la “logica dell'eguaglianza, ritagliata su una norma maschile assunta acriticamente e la severità della giustizia maschile, insensibile alle circostanze in cui le donne commettono reati” (Morini, 2015).

Quello delle donne detenute è un fenomeno che, nel nostro Paese, mantiene costante il suo *trend* nel tempo, attestandosi su una percentuale inferiore alla media europea (Filocamo, 2022). Secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia, al 31 luglio 2022, erano 2.307 su un totale di 55mila detenuti, le donne presenti negli istituti penitenziari italiani; pari al 4,1% della popolazione detenuta totale. In passato, l'esiguità della presenza femminile era attribuita al diverso ruolo rivestito dalla donna nella società, che non veniva posta nelle condizioni di delinquere, in quanto relegata al ruolo di madre e moglie; congettura smentita dalla pressoché costanza dei dati nonostante i mutamenti sociali. Il permanere di questo contenuto dato numerico è stato definito come pressoché inspiegabile. (Palmisano, 2018; Lingardi, 2015). Delle donne recluse, solo 576 sono ospitate all'interno delle quattro carceri esclusivamente femminili presenti in Italia. Appena un quarto del totale¹. Per i restanti tre quarti sono distribuite nelle 46 sezioni femminili presenti all'interno delle carceri maschili.

Questi dati sono, anche se solo in parte, alla base delle criticità della detenzione al femminile. Gli scarsi numeri delle donne detenute si traducono in minore attenzione da parte delle istituzioni competenti.

È di tutta evidenza, infatti, come istituti penitenziari pensati ed abitati in larga parte da uomini, conducono ad evidenti disparità in termini di servizi (basti pensare all'accesso alle cure mediche, quali ginecologia e ostetricia, e agli esami preventivi), di spazi, di attività trattamentali, di risorse.

Proprio perché le donne costituiscono una esigua minoranza nell'ambito penitenziario – spesso frutto di una criminalità organizzata legata a reati espressione più di marginalità che di allarme sociale – per evitare situazioni di promiscuità, ad esse è negato l'accesso alle strutture comuni (Ciuffoletti, 2014).

La marginalità del fenomeno della delittuosità femminile ha una ricaduta anche sulla quantità e qualità delle risorse destinate: i corsi di istruzione e di addestramento professionale, le attività ricreative, sportive, culturali non sono avviati o vengono sospesi perché non si raggiunge un numero di iscritte sufficiente (Ciuffoletti, 2020). I corsi di formazione, in particolare, laddove esistenti, non si traducono in acquisizione di competenze spendibili all'esterno, in quanto l'offerta formativa specializzante non pare orientata all'*empowerment* o, comunque, rispondente alle specificità della criminalità femminile, quanto piuttosto a riprodurre la separazione di genere e il confinamento del femminile nei ruoli di cura; dando, così, forma a nuove stereotipie (Zuffa, 2020).

La marginalità si registra, oltre nelle attività di studio e orientamento professionale, anche in quelle di lavoro. La partecipazione alle attività lavorative che si svolgono in carcere, di fatto, è riservata alle sole detenute con una reclusione più lunga (Giacobbe, 2014).

La riduzione della qualità di vita detentiva e di aumento della criticità delle condizioni personali delle detenute, oltre che le difficoltà di reinserimento sociale, sono determinate anche dall'alto *turnover* e dalla lontananza rispetto alla comunità di riferimento delle recluse. La scarsità di istituti e sezioni femminili, spesso, confina le detenute in luoghi lontani dal nucleo socio-familiare, con un'evidente violazione di quel principio di “territorialità” sancito dagli articoli 14 e 42 dell'Ordinamento Penitenziario D.lgs. 123/2018, lett. e), rafforzato dall'ultima riforma penitenziaria (Fiorentin, 2019). Il fenomeno dei trasferimenti incentiva anche il ben noto sovraffollamento penitenziario che, pur essendo fenomeno che si manifesta in maniera drammatica anche per la popolazione detenuta maschile, diviene endemico e strutturale per quella femminile².

A ciò si aggiunge che l'“universo femminile”, forte nella sua identità – che la detenzione non cancella ma che, anzi, spesso rafforza – è caratterizzato da profili di specialità tali da dover sollecitare, di per sé, il legislatore a risposte calibrate sulle connotazioni quali-quantitative dei temi da disciplinare (Colamussi, 2020).

Oltre alle questioni strutturali, gestionali e organizzative, infatti, vi è un “ambito emozionale” non contemplato

1 In particolare le due case circondariali di Roma Rebibbia e Pozzuoli ospitano, rispettivamente, 325 e 153 detenute, mentre nelle Case di Reclusione di Venezia “Giudecca” e Trani le ristrette sono 72 e 41.

2 Tre dei quattro istituti femminili risultano significativamente sovraffollati. Nello specifico, a fine marzo 2022, Trani registra un tasso di sovraffollamento del 140,6%, Pozzuoli del 139% e Rebibbia femminile del 123,5%. Dati Antigone, XVIII Rapporto “Il carcere visto da dentro”, www.antigone.it.

da un'organizzazione penitenziaria e da regole comportamentali, frutto di un'elaborazione che intende la differenza femminile come uno scostamento dallo *standard* maschile (Casciaro, 2018). Tale condizione emotiva non dovrebbe mai essere scissa in due identità diverse ma considerata unitariamente, fin dall'arresto, per giungere al reinserimento *post* pena.

Il diverso ruolo sociale rivestito dalla donna, le sue peculiarità psico-fisiche – spesso accompagnate da forme di disagio e sofferenza complesse (a Rebibbia Femminile sono il 70% detenute in terapia psichiatrica. Dati Antigone, 2020), dovute al senso di colpa e al distacco dai familiari, in particolar modo dai figli – sono tratti distintivi non marginali.

In alcuni casi, sono proprio tali peculiarità a condurre a positivi atteggiamenti di resistenza a quel “*processo di prigionizzazione*” (Clemmer, 1941) che genera la spersonalizzazione della reclusione (Zuffa, Ronconi, 2015). Alla condizione di alienazione della propria personalità, a cui la detenzione sembra condurre, la detenuta risponde ricreando, all'interno dell'istituto, il proprio mondo affettivo.

Le politiche penitenziarie in tema di detenzione femminile, oggi, in Italia si attestano su due pilastri: la separazione per sesso e l'uguaglianza formale di trattamento, che cede solo di fronte alla condizione della donna madre detenuta (Ciuffoletti, 2014). Il minore entra nel diritto penitenziario attraverso la mediazione del principio di diritto, coniato a livello internazionale, del “*best interest of the child*” e diventa l'oggetto del modello protezionistico, portato avanti attraverso il susseguirsi delle politiche penitenziarie. Anche tale diritto, tuttavia, sembra essere sacrificato sull'altare di un carcere che non riesce a garantire spazi, tempi e modi adeguati a coltivare relazioni affettive “*significative*”, ivi incluse quelle con i figli (Grieco, 2023); condizione che rende lecito parlare di una “*maternità ininterrotta*” per la maggioranza delle detenute (Campelli, 1992).

Il tema delle necessità di una regolamentazione specifica dell'esecuzione penale per le donne detenute, che vada oltre il diritto alla maternità, è stato affrontato dall'Amministrazione Penitenziaria italiana nel 2008, con la diffusione di uno schema di Regolamento interno (Circolare n. GDAP -0308268 del 17.09.2008) predisposto per le sezioni femminili. Alle differenti necessità sanitarie (Artt. 16, 23 e 25), a momenti di compresenza con i detenuti di sesso maschile, alla necessità di offrire pari opportunità di reinserimento sociale (art. 30 e 33), si affianca l'attenzione anche verso la dimensione affettiva (artt. 19 e 20) e il diverso rapporto con le esigenze della propria fisicità (artt. 9, 10, 16 e 24) (Palmesano, 2018).

La condizione di “emarginate fra gli emarginati”, durante la permanenza delle donne in carcere, ha spinto la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 a prevedere che le reclusi, ospitate all'interno delle sezioni di istituti maschili, debbano rappresentare “*un numero tale da non compromettere l'attività trattamentale*”. Una disposizione, quest'ultima, che appare piuttosto una presa d'atto

di una situazione esistente, più che una norma realmente precettiva (Bruni, 2018).

Tale previsione risulta, infatti, ancora di lontana attuazione. Solo per citare uno degli esempi più significativi, la Casa di Reclusione di Paliano, che si trova in provincia di Frosinone che, attualmente (dati al 30 settembre 2022), annovera quattro detenute, fino allo scorso anno ne ospitava solo una sola.

L'attualità restituisce un quadro drammatico del fenomeno della detenzione al femminile con risvolti, a volte, purtroppo irrimediabili³.

La detenzione femminile nelle carte internazionali

Che la detenzione femminile, per non tramutarsi in una doppia pena, richiedesse un approccio radicalmente differente (Zuffa, 2019), è stata una condizione a lungo ignorata anche da norme e principi internazionali.

Le norme internazionali, di fatto, per anni non hanno fatto cenno, se non residualmente, alle esigenze delle donne ristrette. Emblematiche sono le *Regole Minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite* del 1955 che – pur rappresentando, ancora oggi, il corpo normativo più esaustivo in materia di trattamento penitenziario – si soffermano rapidamente sulla differenza di genere e sulle peculiarità trattamentali durante la detenzione, prevedendo che le donne siano ristrette in luoghi diversi dagli uomini e sottoposte al controllo di personale femminile.

Occorre attendere l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2010 per colmare la lacuna. Le *Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reati*, note come “*Regole di Bangkok*” (Risoluzione 1010/16 del 22 luglio 2010), obbligano gli Stati membri all'adozione di provvedimenti normativi che assicurino il ricorso alle misure alternative alla detenzione e che stabiliscano programmi di trattamento in grado di tenere conto della differenza di genere.

In particolare, all'art. 1, viene fissato un principio di individualizzazione del trattamento che va oltre la mera separazione degli istituti e delle sezioni, già indicato dalle *Regole Penitenziarie Europee* del 2006 (regola 18.8 b) e dalle *Regole Minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite* (regola 8). Un modello che tenga conto delle “*esigenze peculiari delle donne detenute per l'attuazione delle presenti regole*”, precisando che “*le misure adottate per soddisfare tali necessità non devono essere considerate discriminatorie*”. L'attenzione alle specificità delle esigenze delle donne rispetto agli uomini non è discriminatoria, in quanto “*il concetto di eguaglianza significa ben più che trattare tutte le persone allo stesso modo. Il trattamento uguale di persone in situazioni diseguali contribuirà a perpetuare l'ingiustizia e non a eradicarla*”. Le *Regole* mettono in luce le necessità delle donne detenute in materia di salute gine-

3 Dal 1° gennaio 2022 sono stati tre i suicidi di giovani detenute negli istituti penitenziari italiani.

cologica, psicologica, psichiatrica e rappresentano il primo testo internazionale che si occupa di bambini rinchiusi in carcere con le loro madri richiedendo, per essi, un'assistenza sanitaria adeguata. Si preoccupano delle cure prenatali, dell'allattamento al seno, del complesso periodo della separazione del minore dalla madre, fissando tempi e modi, nel supremo interesse dello stesso.

Sul fronte europeo, le *European Prison Rules*, adottate nel 2006 e aggiornate nel 2020, appaiono molto più puntuali di quelle internazionali nel sancire i diritti delle donne private della libertà personale.

Oltre a fissare i principi fondamentali e a stabilire la separazione di istituti e sezioni, prevedono disposizioni speciali per le necessità igieniche delle donne (art. 19, comma 7). L'attività lavorativa viene presidiata dal principio di non discriminazione di natura sessuale (art.26, comma 4). Sull'aspetto lavorativo, in particolare, in molte carceri europee, si osserva una frattura tra la formazione professionale per le donne e le richieste del mercato del lavoro; ciò è dovuto ad una formazione professionale eccessivamente "femminilizzata", con lo sviluppo delle capacità e delle abilità tradizionalmente attribuite alle donne nell'ambito del ruolo culturale e sociale femminile. Queste attività, scarsamente retribuite, non ricevono un riscontro positivo sul mercato del lavoro, favorendo la perpetrazione delle disuguaglianze sociali, oltre a minare l'integrazione sociale e professionale. Le istituzioni carcerarie dovrebbero essere incoraggiate a fornire programmi di formazione professionale di qualità elevata, che siano adatti alle esigenze del mercato del lavoro, oltre ad opportunità di lavoro diversificate e libere dagli stereotipi di genere.

Una speciale sezione dedicata alle donne rimarca "i bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni" (art. 34, comma 1). Le detenute, di regola, possono partorire fuori dal carcere ma, se un bambino nasce all'interno, "l'autorità deve fornire l'assistenza e le infrastrutture necessarie" (art. 34, comma 3). Si sottolinea che i minori in tenera età restano in istituto unicamente se nel loro interesse, con l'adozione di misure speciali quali asili nido e un alloggio speciale, volto a tutelare il loro benessere (art. 36). Si pone in evidenza la necessità di personale e operatori penitenziari che abbiano una formazione specializzata.

Nel luglio del 2020, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una nuova versione delle *Regole penitenziarie europee*, in cui la questione femminile è stata posta ben in evidenza. Le "specific gender-sensitive policies" devono essere in grado, da un lato, di proteggere le donne dal rischio di abusi fisici, mentali o sessuali; dall'altro, di intercettare i bisogni specifici delle detenute (fisici, psicologici e sociali), informandole adeguatamente sui loro diritti e sui luoghi dove poterli esercitare. In particolare, si sottolinea come le decisioni devono essere prese anche considerando le loro "caregiving responsibilities".

Il crescente interesse dell'Unione Europea nel ricordare la "natura specifica" delle carceri femminili e nell'insistere sulla necessità di particolari disposizioni, in termini di sicurezza e reinserimento sociale, è sottolineato anche dal

Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 13 marzo 2008 "Sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI)". La risoluzione, "considerando che l'incarcerazione delle donne rimanda alla loro posizione nella società in generale, in cui le donne si trovano imprigionate in un sistema concepito e diretto essenzialmente dagli uomini per gli uomini", ricorda la «specificità» delle prigioni femminili ed insiste sull'introduzione di strutture di sicurezza e di reinserimento concepite per le donne. In particolare, si invitano gli Stati membri "a integrare la dimensione della parità tra uomini e donne nella rispettiva politica penitenziaria e nei rispettivi centri di detenzione nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili e il passato spesso traumatizzante delle donne detenute".

Nel gennaio 2018, infine, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha elaborato un quadro degli standard e delle regole che tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa dovrebbero seguire. Nonostante la scelta del modello della rigida separazione tra donne e uomini, per evitare sopraffazioni sessuali e violenze, si incoraggiano esperimenti di convivenza da svolgersi, tuttavia, all'interno di specifici programmi ben individualizzati. Nella direzione della condivisione anche le attività formative ed educative, nell'ottica di far assomigliare il più possibile il mondo "dentro" a quello esterno.

Gli spunti dal rapporto degli Stati Generali e la tutela delle detenute dopo l'ultima riforma penitenziaria

Avviati nell'aprile del 2015, i lavori condotti dai diciotto tavoli tematici degli "Stati Generali dell'Esecuzione della Pena" – con il contributo di oltre duecento tra esperti, magistrati, operatori del settore, studiosi e uomini di cultura – hanno rappresentato la base della proposta formulata dalla Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario, nominata con il decreto ministeriale 19 luglio 2017, e solo in minima parte recepita negli schemi di decreto legislativo n.121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018.

L'impegno che, allora, venne definito come "rivoluzione normale", era quello di dare finalmente attuazione ai principi racchiusi nella legge n.354 del 1975, realizzando, per ciascun detenuto, condizioni detentive dignitose, individualizzate e in linea con i dettami costituzionali, in grado di restituire alla società un cittadino capace di esserne reintegrato.

L'idea, attorno alla quale ruotava il complesso di proposte, si ispirava all'impianto originario della legge sull'ordinamento penitenziario italiano. Questa vede non già il condannato ad essere assoggettato all'esecuzione penale – sistema che, attualmente, privilegia la soluzione detentiva carceraria e considera le misure ad essa alternative quale soluzione meramente eventuale – ma le pene adattate alle esigenze del suo recupero sociale; ciò in linea con l'idea del carcere quale misura di *extrema ratio*, cui ricorrere quando ogni altra soluzione esecutiva si palesi inadeguata a fronteggiare il caso concreto.

Tale prospettiva di modello detentivo, volto alla responsabilizzazione del detenuto e ad una osservazione della persona reclusa realmente efficace, comportava anche l'allocazione dei detenuti in istituti e sezioni distinti per gruppi omogenei, individuati in base alla specificità delle esigenze. Nella sfera femminile, tali principi non potevano che trovare una ricaduta sulla creazione di un modello in grado di definire un'“uguaglianza sostanziale” uomo-donna, all'interno del carcere.

In particolare, la detenzione femminile è stata oggetto di un apposito tavolo tematico, il terzo, intitolato “*Donne e Carcere*”. La questione femminile, lungi dalla prospettiva nella sola dimensione materna, ha attraversato il rapporto con la vita carceraria, la formazione professionale, la salute fisica e psichiatrica e, soprattutto, con il superamento della concezione di trattamento come “cura o “correzione”. Sotto quest'ultimo aspetto si è assistito ad una decisa traslazione del tema dal terreno medico-terapeutico (*Care Model*) a quello della responsabilizzazione (*Justice Model*) (Pitch, 1994).

Sull'aspetto della formazione si è sottolineata la necessità di un sistema di acquisizione di competenze differenziate, affiancato all'innalzamento del livello professionale degli operatori, in grado di favorire percorsi di recupero e reinserimento coerenti con le specificità e i particolari bisogni dell'autrice di reato, legati alle sue caratteristiche mentali e fisiche.

Anche le problematiche in termini di salute sono state affrontate nella loro peculiarità, con la necessità di una immediata presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per quelle donne che, durante la detenzione, sono riuscite a completare il percorso di cura. L'esigenza è quella di scongiurare il pericolo che “[u]na volta fuori dal carcere non solo si riprendono le vecchie abitudini di vita, ma è più difficile curarsi e pensare a se stesse: sulle donne sembrano ricadere tutte le responsabilità familiari, sarebbe necessaria una immediata presa in carico”.

Tra le proposte volte a ridurre la carcerazione delle donne, è incluso un maggior ricorso alle misure alternative e ad altri strumenti di incentivazione all'affettività, quali: l'implementazione dell'istituto dei permessi per partecipare ad eventi rilevanti della vita familiare delle donne detenute; una maggiore applicazione dell'art. 21 bis e ter O.P per l'assistenza dei figli all'esterno; la previsione di luoghi per l'affettività e mezzi di comunicazione differenti, soprattutto in caso di lontananza dalla famiglia; condizione, quest'ultima, molto frequente nella detenzione femminile, come già evidenziato.

Il diritto all'affettività è stato oggetto di specifico approfondimento con il Tavolo 6, “*Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*”. Il gruppo di esperti ha posto l'accento sulla rilevanza del diritto all'affettività quale diritto umano fondamentale e sulla necessità, quanto mai cogente, di pervenire ad una sua positivizzazione, mediante la modifica della disciplina dei permessi premio e delle visite, dei rapporti tra genitori detenuti e minori; nonché con l'introduzione, nell'ordinamento penitenziario, dell'art. 30 *quinquies*, dedicato ai cd. permessi di affettività.

Le considerazioni complessive sulla particolarità della detenzione al femminile sono state recepite dalla legge 103/2017, contenente la delega al governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che ha attribuito la giusta rilevanza ai rapporti dei detenuti con la famiglia, che il legislatore del '75 aveva individuato espressamente come uno degli elementi del trattamento penitenziario. In particolare, il par. 85, lett. n) riconosceva il diritto all'affettività delle persone detenute; la lett. s) si dedicava alla tutela del rapporto madri-figli minori, mediante la revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione, al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Infine, la lett. t) del medesimo paragrafo, imponeva il rispetto degli specifici bisogni e diritti delle donne reclusi.

È questione oramai nota lo sfortunato epilogo del percorso riformatore suggerito dagli *Stati Generali* e dalla successiva *Commissione Giostra* e di tutte le modifiche “chiuse nel cassetto” sul potenziamento degli strumenti intra ed extramurari di collegamento con i familiari. Ciò non solo in ambito di ostatività, misure alternative e permessi – riforme di cui si è persa traccia – ma anche con riguardo alla vita detentiva.

Nonostante i criteri direttivi della legge delega con la nuova formulazione dell'art. 1 – che ha riaffermato in maniera più incisiva, rispetto al passato, la titolarità dei diritti fondamentali, in capo ad ogni persona privata della libertà personale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, nonché il principio rieducativo delle pene, da attuarsi con il criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche esigenze – non si è andati al di là delle affermazioni dei principi portanti. Il Governo, infatti, ha deciso di non esercitare la delega in relazione ai permessi (di necessità e familiari); al mantenimento delle relazioni familiari, anche attraverso collegamenti audiovisivi; alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori, mediante la revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione.

Le donne in esecuzione penale esterna

Un'ampia quota delle donne sconta una pena inferiore a tre anni. Per la popolazione femminile, pertanto, percorsi alternativi al carcere sarebbero ampiamente praticabili e, in parte, lo sono⁴.

Delle donne in esecuzione penale esterna, la maggioranza è rappresentata da madri di figli minori. Di queste solo il 19% del totale è di origine straniera, proveniente soprattutto dai paesi europei; ciò nonostante le non cittadine italiane in carcere costituiscono oltre il 30% e provengono prevalentemente da Romania e Nigeria.

4 Al 15.03.2022 erano 13.642 le donne in esecuzione penale esterna; l'11,7% del totale. *XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione, Donne e Bambini*, www.rapportoantigone.it

Da alcune ricerche empiriche svolte, a più riprese, in questi anni (Giacobbe, 2014; Policek, 1992) – seppur nei limiti consentiti dalle indagini circoscritte del fenomeno – emerge un “profilo femminile” di detenute in esecuzione penale esterna alquanto definito, che risulta invariato nel tempo.

Dall’analisi delle donne alle quali sono state concesse le cd. misure di comunità, si nota che quasi tutte sono alla prima detenzione e con una condanna a pene relativamente brevi. Per la quasi totalità si tratta di madri, la maggior parte con una relazione stabile ed in contatto con la propria famiglia. La maggioranza delle intervistate è domiciliata, abitualmente, nella stessa città in cui si trova il carcere presso cui è stata reclusa. A fianco alla presenza di un domicilio stabile e sicuro, perché le ristrette siano sempre controllabili, viene ad assumere un ruolo centrale la rilevanza attribuita al ruolo domestico femminile: l’essere, appunto, madre o figlia, con un ruolo assistenziale.

Emerge, così, nei parametri valutativi di cui si avvalgono i Tribunali di Sorveglianza, l’importanza conferita alla presenza di una rete sociale forte attorno alla detenuta richiedente; rete intesa come trama dei legami, esistenti o recuperati, significativi per la persona.

Anche in questo campo si aderisce ad un modello stereotipato di donna che è stata socializzata a interiorizzare la propria condizione come definita e delimitata dalla sfera familiare.

Anche per le detenute madri, in tutti gli interventi legislativi volti a disincentivare l’ingresso in carcere delle donne con figli, requisito fondamentale, oltre ai presupposti formali, diventa la possibilità sia di un reinserimento sociale che di un effettivo esercizio delle cure parentali in un domicilio idoneo (Cassazione Penale, Sezione I, n. 47092/2018; Sezione I, n. 38731/2013). La possibilità di sviluppare il fondamentale rapporto madre-figlio, in una “condizione favorevole” per quest’ultimo, viene inteso come ripristino della convivenza attraverso l’espiazione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza. L’attuale panorama legislativo e giurisdizionale di riferimento, pertanto, se da una parte consente un ampio ventaglio di strumenti per accedere alle misure alternative, in via preferenziale, alle donne madri, dall’altra pone condizioni stringenti che limitano l’applicazione di tali misure ad una tipologia ben definita di detenute; un prototipo femminile che esclude, in ultima analisi, quelle appartenenti alle minoranze rom e sinti, a prescindere dalla cittadinanza italiana, e coloro che si trovano nelle condizioni di migranti, senza reti di contatti esterni e con un riferimento abitativo stabile.

L’affermazione di tali parametri rimette in seria discussione l’effettività della normativa in questione: una percentuale significativa della popolazione detenuta femminile appartiene, infatti, alle suindicate minoranze o si trova in stato di irregolarità nel territorio italiano.

Se a questo quadro si aggiunge l’endemica carenza di strutture dedicate ad ospitare la particolare categoria delle donne condannate con figli, quali ICAM e case famiglie

protette, si avrà la misura della scarsa incidenza delle misure alternative specifiche nel panorama italiano delle donne straniere con bambini.

Altro ostacolo all’ottenimento di misure premiali è rappresentato dalla valutazione della recidiva. Al Tribunale di sorveglianza, non vincolato alla relazione di sintesi scaturita dall’osservazione per le detenute che hanno già scontato una parte della pena in carcere (Cassazione Penale, Sezione I, n. 3604/2021), è affidato il compito di elaborare un giudizio prognostico volto alla possibile reiterazione del reato una volta fuori dal circuito carcerario. Viene accertato che la richiedente abbia rielaborato e revisionato criticamente il proprio vissuto, recuperato una dimensione legale e iniziato (non necessariamente concluso) un percorso di rieducazione. Le prescrizioni e le cautele connaturate alle misure alternative dovrebbero servire a fronteggiare la pericolosità sociale e a garantire la sicurezza della società. Oltre alla recidività, si analizza la natura del reato, l’entità della pena, le caratteristiche della personalità, la condotta in istituto tramite la valutazione della partecipazione al trattamento, le caratteristiche del nucleo di origine e delle possibilità oggettive di reinserimento. Si tratta di condizioni che mal si adattano ad una certa tipologia di reati – come quelli connessi all’uso di sostanze stupefacenti o quelli contro il patrimonio – che tipicamente presentano un alto tasso di recidiva e che rappresentano la percentuale più consistente per la popolazione detenuta femminile italiana. Pochissime sono, infatti, le donne tossicodipendenti e straniere in misura alternativa atteso che, per entrambe, sussistono minori garanzie in termini di recidiva; soprattutto se le richiedenti sono donne al primo ingresso.

Inoltre, la scarsa conoscenza delle donne coinvolte e della loro specifica situazione familiare, da parte dei giudici di cognizione, oltre che degli stessi magistrati di sorveglianza, rende i requisiti richiesti di ulteriore ostacolo alla concessione di misure alternative e conduce, con riguardo specifico al pericolo di recidiva, ad un sostanziale appiattimento nella valutazione rispetto ai precedenti penali della condannata (Cassazione Penale, Sezione I, n. 16945/2020). Tale tendenza si registra anche con riguardo all’applicazione delle misure custodiali che, per le straniere, giunge a tassi del 40%.

L’esecuzione in forma domiciliare della detenzione determina, di fatto, l’esclusione dei soggetti meno attrezzati, anche per la carenza di un’adeguata rete di strutture ricettive distribuite su tutto il territorio nazionale.

Anche gli istituti a protezione della maternità, come la detenzione domiciliare speciale, sono stati collocati dal legislatore “*nell’alveo delle tradizionali misure alternative [...] caratterizzate da valutazioni concernenti una raggiunta, anche se parziale, affidabilità esterna del condannato che si ritiene di poter gradualmente reinserire nella vita sociale, senza apprezzabili rischi di ricadute recidivanti*” (Canevelli, 2001). Si tratta di una condizione restrittiva molto rilevante, perché l’esperienza insegna che le principali destinatarie della nuova misura alternativa sono, nuovamente, donne nomadi, con pene elevate per la reiterazione

nel tempo di piccoli reati contro il patrimonio e con numerosi bambini al seguito: donne rispetto alle quali è molto difficile accordare una prognosi di recidiva positiva (Cardinale, 2020).

La valutazione rigorosa del Tribunale di Sorveglianza ha, fino ad ora, limitato l'ambito di applicazione dell'istituto, subordinando, di fatto, l'interesse superiore del minore a (ritenute) esigenze di tutela della collettività dal pericolo di recidiva.

Sul punto, tuttavia, si segnala una recente lettura meno rigorosa del criterio di pericolosità. La Corte - oltre a dare preminenza all'interesse del minore nel bilanciamento rispetto alla sicurezza sociale - ha sottolineato la necessità di una verifica concreta dell'effettivo pericolo di reiterazione del reato che vada ben oltre il "*dato anamnastico costituito dai precedenti penali*" e che evidenzi la concreta inadeguatezza della misura a contenere il rischio di recidiva (Cassazione Penale, Sezione I, n. 16945 / 2020).

In conclusione. Considerando che la concessione di tutte le misure di comunità si fonda, oggi, su ragioni di "affidabilità situazionale" nei termini sopraindicati, si intuisce come le prime ad esserne escluse siano proprio le detenute straniere, anche se madri, sulle quali grava la mancanza ordinaria di una rete d'appoggio esterna o l'inidoneità del luogo indicato a contenere il rischio di recidiva. "*La estrema povertà di reti sociali significative - in quanto prevalentemente immigrati clandestini o irregolari, senza residenza, lavoro, famiglia ed altro - li rendono "situazionalmente" inaffidabili. La loro pericolosità non viene presunta da alcuna valutazione personologica [...], ma da soli elementi oggettivi connessi alla loro situazione di esclusi*" (Ronco, 2017).

Nonostante i rilevanti costi complessivi del ricorso al carcere, rispetto all'applicazione di sanzioni non detentive, le misure alternative continuano ad essere percepite, dall'opinione pubblica, prevalentemente come un modo per "raggirare" la pena detentiva. Eppure, gli elevati tassi di recidiva si verificano nei casi di esecuzione della pena tradizionale non mediata da strumenti alternativi di reinserimento sociale, tanto da mettere in discussione la stessa efficienza specialpreventiva della reclusione tradizionale (Leonardi, 2007).

Certamente - dietro la spinta propulsiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche sulla base della constatazione concreta di un sistema ormai al collasso - è in atto, in questi anni, un forte ripensamento del sistema sanzionatorio, attraverso interventi legislativi che operano su più fronti: da una razionalizzazione del sistema carcerario, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ad una mitigazione del sovraffollamento carcerario; fino all'ideazione di un ventaglio di soluzioni differenti dall'applicazione della pena detentiva (Palazzo, 2017), come le nuove pene sostitutive introdotte dalla cd. Riforma Cartabia per i "liberi sospesi" (Bortolato, 2023).

Sarebbe auspicabile, però, che si ricorresse alle misure alternative non solo in un'ottica deflattiva quanto, piuttosto, per il loro contenuto risocializzante.

D'altronde, la riforma realizzata con la legge n. 67 del

2014 - che oltre delegare il governo del riordino del sistema delle sanzioni, ha introdotto l'istituto della messa alla prova per gli adulti ex articolo 168-bis - consente il recupero della originaria funzione pienamente rieducativa, assegnata dall'ordinamento penitenziario alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, fiore all'occhiello della riforma del '75 (Bricola, 1976).

Anche le misure di giustizia riparativa sembrano mirare all'ambiziosa finalità di determinare un cambio di passo rispetto al "*populismo penale imperante*" (Anastasia, Anselmi, Falcinelli, 2015) degli ultimi anni, rappresentando, con tutta evidenza, la parte più innovativa del nuovo assetto processuale (Capasso, 2022).

Quali prospettive?

Se il trattamento rieducativo si esplica attraverso gli elementi previsti dalla normativa penitenziaria, per le donne ristrette, questo, sembra essere quasi totalmente assente.

Un "*tempo della pena*" destrutturato e vuoto, che si svolge in un "*non luogo*" (Lorenzetti, 2022) che "*amplifica la prigionia del corpo*" (Giordano, 1992), rischia di azzerare le diverse funzioni strumentali che alla pena le sono attribuite dalla carta costituzionale oltre che da quelle sovranazionali; riducendone così la sua funzione alla sola retribuzione per la colpa commessa. Eppure, l'unico obiettivo della punizione, testualmente indicato dal dettato costituzionale nel quadro dell'espiazione, resta la rieducazione o forse, sarebbe meglio dire, la risocializzazione.

Dottrina e giurisprudenza costituzionale, negli anni, hanno valorizzato i plurali contenuti della risposta statale al crimine, riconducendoli nei termini di repressione, punizione, difesa sociale e, più recentemente, di riparazione. La risocializzazione (o rieducazione) resta, tuttavia, il solo obiettivo attuativo di quel principio personalista che rappresenta l'asse portante della Carta costituzionale e va, dunque, posta su di un diverso piano assiologico rispetto alle altre finalità della pena.

Nella detenzione vissuta dalle donne - connotata da una scarsità di risorse umane, strumentali e finanziarie ancora maggiore di quella maschile - tale finalità assume, rispetto alla Costituzione, una tensione tale da tradirne i suoi dettami.

"*Non pericolose, ma eternamente pericolanti*" (Pitch, 1992), le donne in carcere sembrano far parte di un microcosmo invisibile, che ne rende invisibili i problemi.

Il mancato trattamento, così come la mancata coltivazione delle relazioni socio-affettive, se da un lato incide negativamente sul benessere psico-fisico della donna, durante il periodo di detenzione, dall'altro, rappresenta un fattore potenzialmente in grado di aumentarne l'esclusione sociale e il conseguente rischio di recidiva (Mastrobuni, D. Terlizze, 2014); con buona pace della difesa sociale.

Si assiste ad un rapporto di pericolosa "circolarità" per cui la detenzione genera e, al tempo stesso, è prodotto di

quella vulnerabilità che rende le cosiddette fasce deboli – come chi manifesti dipendenze da stupefacenti e alcol, cittadine straniere, persone fragili – gli “ospiti” statisticamente prevalenti degli istituti penitenziari italiani. “*Nel carcere contemporaneo sarebbe dunque ristretta quella umanità in eccesso, che non trova una collocazione sociale e si autopercepisce deviante*”, posta così in una “zona di attesa” dove venire “*neutralizzata*”, senza che il tempo della pena sortisca effetto alcuno (Mirabella, 2018).

I riflessi favorevoli che il pieno riconoscimento dei diritti delle detenute – e più in generale, dell’intera popolazione carceraria – e la messa in atto degli elementi del trattamento (inclusa affettività e sessualità) avrebbero su ordine, disciplina e sicurezza, dentro e fuori le mura del carcere, non sono stati, nel dibattito, adeguatamente presi in considerazione; soprattutto in un’opinione pubblica travolta da un supposto e non verificato bisogno di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, che conduce a sempre nuovi reati e sempre maggiori sanzioni.

Le direttrici da cui potersi muovere, nel futuro prossimo, sono già state tracciate dal lavoro svolto dagli Stati Generali dell’Esecuzione Penale che ha avuto il pregio di contemplare le specificità femminili, tenendo incessantemente aperto il dialogo con il quadro costituzionale.

La vera sfida, tuttavia, non è quella dell’“inclusione”. Nello sforzo di “includere” qualcosa in altro, si finisce per connotare come *minus* ciò che si ingloba (Gianformaggio, 2005).

Appare, piuttosto, essenziale porre al centro il principio cardine dell’individualizzazione della pena per far sì che la risposta al reato – in ogni sua fase e modalità attuativa – acquisti una stabile consapevolezza delle dinamiche di genere, nel tracciato del preciso orientamento teleologico della Costituzione.

Se il carcere serve a rieducare alla società e ad una socialità duale per sua natura, allora è proprio nel carattere duale che deve ancorarsi il trattamento; senza, necessariamente, percorrere la via della separatezza interna anche quando non si ravvede alcun senso nella suddivisione fra persone detenute in base al sesso, come nelle attività ludiche o “di intrattenimento”⁵.

A ben guardare, quella che l’amministrazione penitenziaria definisce “*discriminazione involontaria*” (Palmisano, 2015) delle donne in carcere, rappresenta un vero paradosso. I numeri ridotti delle presenze, abbinati alla commissione di reati non particolarmente gravi (con pene, spesso, al di sotto dei tre anni), da un lato, dovrebbero condurre ad una vasta decarcerizzazione, accompagnata da una decisa depenalizzazione (a partire dai reati connessi alle droghe, che ancora oggi determinano una carcerazione del 35%)⁶; dall’altro, dovrebbero facilitare la sperimenta-

zione di nuove e diverse forme di trattamento interno, oltre ad un approccio meno rigoroso e, soprattutto, “ste-reotipato” della concessione di benefici penitenziari e di strumenti di esternalizzazione della pena.

Riferimenti bibliografici

- Anastasia, A., Anselmi, M., & Falcinelli, D. (2015). *Populismo penale. Una prospettiva italiana*. Padova: Cedam.
- Bortolato, M. (2023). Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I “liberi sospesi” e gli effetti della Riforma Cartabia. *SP Sistema Penale*, febbraio.
- Bricola, F. (1976). L’affidamento in prova al servizio sociale: «fiore all’occhiello» della riforma penitenziaria. In *Questione Criminale*. Bologna: Il Mulino.
- Bruni, D. (2018). Donne detenute e genitorialità “fuori delle mura”. *Giurisprudenza penale*, novembre.
- Campelli, E. (1992). Le storie interrotte: i figli. In Campelli E., Faccioli F., Giordano V., & Pitch T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia* (p. 122). Milano: Feltrinelli.
- Canevelli, P. (2001). Misure alternative al carcere a tutela delle detenute madri. *Diritto penale e processo*, p. 807 e ss.
- Capasso, F. (2022). *Una nuova forma di politica criminale. La giustizia riparativa nella riforma Cartabia*. Unicost.
- Cardinale, N. (2020). Detenzione domiciliare speciale e interesse superiore del minore. *SP Sistema penale*.
- Casciaro, I. (2018). Esecuzione e carcere: uno sguardo alle problematiche femminili. In Pajardi D., Adorno R., Leonardo C.M., & Romano C.A., *Donne e carcere*. Milano: Giuffrè.
- Ciuffoletti, S. (2014). Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda. *Studi sulla questione criminale*, IX, 3, 57.
- Ciuffoletti, S. (2020). The female brain. La prospettiva biologicamente orientata nella tutela dei diritti delle donne detenute. In Botrugno C. & Caputo G., *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca sul diritto alla salute*. Phasar, p. 129 e ss.
- Clemmer, D. (1941). *The Prison Community*. Boston: The Christopher Publishing House, p. 41.
- Colamussi, M. (2020). La tutela delle detenute prima e dopo l’ultima riforma penitenziaria. *Processo Penale e Giustizia*, 2, 503-524.
- Faccioli, F., Giordano, G., & Pitch, T. (1992). *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*. Milano: Feltrinelli.
- Fiorentin, F. (2019). La riforma penitenziaria (dd.lgs. n. 121, 123, 124/2018). *Il Penalista*, Giuffrè, p. 71.
- Filocamo, G. (2022, luglio). Il carcere in Europa: pubblicato il rapporto SPACE I 2021. *SP Sistema Penale*.
- Giacobbe, T. (2014). Le donne in esecuzione penale. Analisi di una marginalità in Sicilia. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 125.
- Gianformaggio, L. (2005). *Eguaglianza, donne e diritto*. Bologna: Il Mulino.
- Giordano, V. (1992). Tempo e corpo recluso: i ritmi della salute e della malattia. In Campelli E., Faccioli F., Giordano G., & Pitch T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia* (p. 61). Milano: Feltrinelli.
- Grieco, S. (2023). *La relazione materna oltre le sbarre: scenari attuali e prospettive possibili*. GenIus.
- Leonardi, F. (2007). Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 6726.

5 È da ricordare come di recente, il CPT abbia considerato il superamento della tradizionale separatezza degli spazi (CPT/Inf(2018)5 - Raccomandazione del CPT sul trattamento delle donne detenute)

6 Dati del XIII Libro Bianco sulle Droghe, *La sfida democratica*, giugno 2022.

- Lingardi V. (2015, agosto). "Giustizia: donne e carcere, quel 5% che rende invisibili". *Il Sole 24Ore*.
- Lorenzetti, A. (2021). Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione". *Rivista di BioDiritto*, 1, 162.
- Mastrobuoni, G., Terlizze, D. (2014, novembre). *Rehabilitating rehabilitation: prison condition and recidivism*, in [www.eief.it, Papers](http://www.eief.it/Papers).
- Miravalle, M. (2018). La popolazione detenuta femminile. In Mantovani G., *Donne ristrette* (p. 41 e ss.). Ledizioni.
- Morini, C. (2015, febbraio). *Libri: «Recluse», di Susanna Ronconi e Grazia Zuffa. Vite sessuate dietro le sbarre, Il Manifesto*.
- Palazzo, F. (2017), Crisi del carcere e culture di riforma, *Diritto penale Contemporaneo*, 4.
- Palmisano, R. (2015). *Scheda sulla detenzione femminile*, in Palmisano_2015 (antoniocasella.eu)
- Palmisano, R. (2018, dicembre). Principi trattamentali e detenzione femminile. *Giustizia insieme*.
- Pitch, T. (1987). *Diritto e rovescio: Studi sulle donne e il controllo sociale*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane.
- Pitch, T. (1989). *Responsabilità limitate: Attori, conflitti, giustizia penale*. Milano: Feltrinelli.
- Pitch, T. (1992). Dove si vive, come si vive. In Campelli E., Faccioli F., Giordano G., & Pitch T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia* (p. 61). Milano: Feltrinelli.
- Policek, N. (1992). Donne detenute e legge Gozzini. Una ricerca nell'area veneta. *Dei delitti e delle pene*, 1, 153 e ss.
- Ronco, D. (2017, maggio). *In alternativa. Numeri, tipologie e funzioni delle misure alternative, Torna il Carcere XIII rapporto Antigone*, www.antigone.it
- Zuffa, G. (2015). Ripensare il carcere, dall'ottica della differenza femminile. *Questione giustizia*, n.2.
- Zuffa, G. & Ronconi, S. (2015). *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*. Ediesse.
- Zuffa, G., & Ronconi, S. (2020). *La prigionia delle donne. Idee e pratiche per i diritti*. Futura.

Rapporti

- Donne e Criminalità. Analisi dei reati commessi dalle donne della detenzione femminile negli Istituti Penitenziari*, (2020, giugno), Ministero Dell'interno, Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, www.interno.gov.it.
- La Calda esteta delle carceri* (2022, luglio), Antigone, <https://www.antigone.it/28> luglio: «La calda estate delle carceri», presentazione online del Rapporto di metà anno di Antigone
- Il carcere visto da dentro* (2022), XVIII Rapporto Antigone, <https://www.antigone.it> Il carcere visto da dentro - XVIII rapporto sulle condizioni di detenzione a cura di Associazione Antigone (rapportoantigone.it)
- Donne e Bambini* (2022), XVIII Rapporto Antigone, <https://www.antigone.it> Donne e bambini - XVIII rapporto

- sulle condizioni di detenzione (rapportoantigone.it)
- XIII Libro Bianco sulle Droghe* (2022, giugno), <https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/la-sfida-democratica-le-pillole-dal-libro-bianco-2022>
- Lo Studio Globale delle Nazioni Unite sui Bambini Privati della Libertà nel contesto italiano: Incontro di follow-up con rilevanti autorità garanti indipendenti in Italia, Relazione finale* (2021), <https://repository.gchumanrights.org/>
- Relazione al parlamento del Garante nazionale delle persone private della libertà personale* (2020), https://www.garante-nazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/pub_rel_par.page
- Space I – Statistique Penales Annuelles du Conseil de l'Europe* (2021), <https://www.coe.int/fr/web/portal/-/council-of-europe-s-annual-penal-statistics-covid-19-pandemic-helped-reduce-europe-s-prison-population>
- Stati generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 3 - Donne e carcere* (2017), http://www.giustizia.it/sgep_tavolo3_relazione.pdf
- Stati generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 6 – Mondo degli affetti e della territorializzazione della pena* (2017), http://www.giustizia.it/sgep_tavolo6_relazione.pdf

Circolari amministrative

- Circolare n. GDAP -0308268 del 17.09.2008 in www.ristretti.it
- Circolare n. GDAP -0308268 del 17.09.2008 in www.ristretti.it

Atti internazionali

- Raccomandazione del CPT sul trattamento delle donne detenute* (2018), Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti (CPT), <http://rm.coe.int/16806cd374>
- Sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare* (2007/2116(INI), Risoluzione EU http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2008-0102_IT.html

Giurisprudenza

- Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 3604 del 1° dicembre 2021.
- Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 16945 del 25 maggio 2020.
- Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 47092 del 19 luglio 2018.
- Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 38731 del 7 marzo 2013.
- Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 16945 del 25 maggio 2020.